

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "TANDEM-ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

1. E' costituita l'associazione di volontariato, ai sensi della legge n. 266/91 e della Legge R. 48/945 e successive modifiche, denominata **Associazione Interculturale Tandem** con sede in Grottammare.
2. L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.
3. Con delibera assembleare, la sede legale, all'interno dello stesso comune, può essere cambiata senza la necessità di formale variazione dello statuto.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

1. lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli associati (salvo il rimborso spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione).
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi dell'associazione

1. L'Associazione opera nelle aree di intervento socio-assistenziale, educazione e formazione e tutela dei diritti umani e civili, per il perseguimento degli obiettivi di uguaglianza sostanziale garantiti dall'articolo 3 della Costituzione Italiana e per garantire l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone. E' specifico intendimento dell'associazione promuovere il pieno inserimento dei cittadini immigrati nella società italiana. L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli il pieno inserimento di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti e della loro identità culturale e religiosa. Tutte le attività saranno orientate al dialogo, all'interazione e alla convivenza tra i popoli. L'associazione, inoltre, intende perseguire la finalità di assistenza sociale, accompagnamento e inserimento sociale delle seguenti fasce della popolazione: minori, giovani, anziani, donne, disabili, e immigrati, promuovendo il benessere della persona nelle sue molteplici manifestazioni e contribuendo alla riduzione delle situazioni di disagio sociale, economico e fisico.
2. Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi di seguito elencati:
 - a) accompagnamento ed inserimento sociale di minori, donne, anziani ed immigrati;
 - b) attività di formazione, istruzione per adulti, anziani ed immigrati;
 - c) realizzazione di attività ricreative consapevoli del fatto che i momenti di svago possano diffondere i principi di uguaglianza e socializzazione;

- d) attività di informazione e sensibilizzazione sui diritti con particolare riguardo alle tematiche della integrazione culturale e sociale di soggetti immigrati.
- e) iniziative di sostegno alle fasce deboli della popolazione attraverso il contrasto agli sprechi alimentari e la diffusione delle pratiche del riuso.
- f) svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari;

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno sette giorni prima dello svolgimento della stessa.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari e onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso

in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

ARTICOLO 10

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. Entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, possono essere rimborsate solo le spese, opportunamente documentate, sostenute per l'attività svolta.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11

L'Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
2. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

3. L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
4. L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
5. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
6. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
7. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
9. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.
10. L'Assemblea delibera con le maggioranze ai sensi del codice civile (in specie articoli 20 e 21) e delle altre norme vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
11. L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata ed in particolare:
 - elezione degli organi sociali;
 - approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annue del consiglio direttivo;
 - approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
 - redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
 - deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.
12. Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.
13. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale dei soci. Esso è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oppure dietro domanda di almeno due dei suoi membri.
6. la convocazione è effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione e/o avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 7 giorni prima della

data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

7. le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

9. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ARTICOLO 13

Compiti del Presidente

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
5. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
6. Al Presidente in particolare compete:
 - provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di un altro componente il Consiglio.
7. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
8. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.
9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ARTICOLO 14

Segretario dell'Associazione

Al segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

ARTICOLO 15

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 16

Dipendenti e collaboratori

L'associazione persegue le sue finalità col servizio preponderante e gratuito dei suoi volontari. Tuttavia l'associazione può assumere dipendenti o utilizzare lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti necessari per assicurare il regolare e continuativo svolgimento delle sue attività istituzionali o per qualificarle e specializzarle. Entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo possono essere rimborsate solo le spese, opportunamente documentate, sostenute per l'attività svolta.

ARTICOLO 17

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ARTICOLO 18

Entrate dell'associazione

1. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di imprese e privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, di istituti di credito finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;

- f) introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) singole attività promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 25/05/1995;
- i) donazioni e lasciti testamentari;

2. il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili
- donazioni e lasciti testamentari.

ARTICOLO 19

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
2. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasmissibili.

ARTICOLO 20

Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ARTICOLO 21

Norme residuali

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.